

LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Il risultato della Conferenza internazionale per l'abolizione dei divieti e delle limitazioni d'importazione e d'esportazione. — La Conferenza internazionale per l'abolizione dei divieti e delle limitazioni d'importazione e d'esportazione, convocata in esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio della Società delle Nazioni, s'è riunita, sotto la presidenza del sig. Colijn, già Primo Ministro d'Olanda, dal 17 ottobre all'8 novembre 1927, nel Palazzo della Società delle Nazioni a Ginevra. I delegati di 35 Stati, i cui nomi seguono qui appresso, hanno partecipato alla Conferenza:

Stati che sono membri della Società delle Nazioni: Etiopia, Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Chili, Cina, Columbia, Cuba, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, India, Stato libero della Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Regno dei Serbi Croati e Sloveni, Siam, Cecoslovacchia, Ungheria.

Stati che non sono membri della Società delle Nazioni: Egitto, Turchia, Stati Uniti d'America.

Una delegazione della Camera internazionale di commercio ha partecipato ai lavori della conferenza, ma con voto consultivo soltanto.

Alla conferenza vennero sottoposti un avvanprogetto di convenzione ed un commentario, elaborati dal Comitato della Società delle Nazioni, che servirono di base alla discussione.

Le difficoltà sorte all'inizio dei lavori furono così gravi che si temette, parecchie volte, di non giungere ad un'intesa. Si poté elaborare infine un progetto di convenzione che venne firmato dai 18 Stati qui sotto elencati: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Austria, Romania, Svizzera, Siam, Cecoslovacchia, Ungheria ed Egitto.

La convenzione comprende 19 articoli, un protocollo, un atto finale ed una dichiarazione allegata.

Le parti contraenti s'impegnano di abolire, entro il termine di 6 mesi, tutti i divieti e le limitazioni d'importazione e d'esportazione. Le deroghe a questa norma sono contenute negli articoli 4, 5 e 6.

L'art. 4 dispone che i seguenti divieti e le seguenti limitazioni non sono proibiti a condizione che non vengano applicati in modo da creare una differenza arbitraria nel trattamento tra paesi stranieri aventi identiche condizioni, nè in modo da costituire una limitazione velata degli scambi internazionali.

1. — Divieti o limitazioni imposti da ragioni di pubblica sicurezza.
2. — Divieti o limitazioni emanati per ragioni morali od umanitarie.
3. — Divieti o limitazioni concernenti il traffico delle armi, delle munizioni e del materiale bellico o, in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro approvvigionamento bellico.
4. — Divieti o limitazioni emanati all'intento di salvaguardare la salute pubblica o di proteggere gli animali o le piante contro le malattie, gl'insetti ed i parassiti nocivi.
5. — Divieti o limitazioni d'esportazione intesi a proteggere il patrimonio nazionale artistico, storico od archeologico.
6. — Divieti o limitazioni relativi all'oro, all'argento, alla moneta, alla carta monetata ed ai titoli.
7. — Divieti o limitazioni intesi ad estendere ai prodotti stranieri il regime stabilito all'interno del paese, quanto alla produzione, al commercio, al trasporto ed al consumo di prodotti nazionali affini.
8. — Divieti o limitazioni applicati a prodotti che hanno o che faranno all'interno del paese, quanto alla produzione ed al commercio, oggetto di monopolio di Stato o di monopolio esercitato sotto il controllo dello Stato.

L'art. 5 prevede le deroghe richieste in circostanze eccezionali per salvaguardare gl'interessi vitali del paese.

L'art. 6 venne aggiunto nel corso della discussione; esso prevede due specie di riserve: *a*) riserve di natura temporanea giustificata da situazioni di fatto o di diritto, dalle quali risulta per certi paesi l'impossibilità di assumere immediatamente, per alcuni determinati prodotti, gl'impegni previsti dalla convenzione; *b*) riserva concernente i divieti che non hanno alcuna ripercussione dannosa sul commercio degli altri paesi, vale a dire che non sono importanti pel commercio internazionale, ma che potrebbero essere soppressi soltanto con gravi difficoltà dalle parti contraenti interessate. L'allegato all'art. 6 menziona le due categorie di riserve accettate dalla Conferenza a favore degli Stati che hanno firmata la convenzione:

Categoria *a*) Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Romania, Cecoslovacchia ed Ungheria; per l'esportazione di ferro vecchio, di cascami di altri metalli e di leghe.

Germania: per l'esportazione e l'importazione di carbone, coke, torba, lignite e mattonelle di carbone.

Gran Bretagna: per l'importazione di materie coloranti e colori organici sintetici, di materie coloranti che li contengono, nonchè di prodotti organici intermedi per la fabbricazione di queste materie coloranti.

Giappone: per l'importazione delle materie coloranti indicate qui sopra e per l'importazione e l'esportazione del riso.

Romania: per l'importazione di macchine usate per installazioni industriali.

Cecoslovacchia: per l'importazione e l'esportazione di carbone, coke, torba, lignite e mattonelle di carbone.

Categoria *b*) Egitto: per l'esportazione del bestiame (l'esportazione è subordinata al rilascio di un permesso speciale), delle uova (per alcuni mesi dell'anno), dei concimi organici, compreso lo sterco di piccione, i rifiuti dei macelli ed il sangue essiccato.

Italia: per l'esportazione di minerali ferrigni, di grano panificabile.

Romania: per l'esportazione di minerali di ferro, di rame e di manganese; di petrolio greggio.

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono soggetti alla procedura facoltativa d'amichevole composizione, nè tanto meno alla procedura arbitrare o giudiziaria. La procedura arbitrare e giudiziaria è obbligatoria soltanto per divergenze d'opinioni che dovessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione degli articoli della convenzione, semprechè queste divergenze siano di natura giuridica.

L'art. 9 stipula una clausola secondo la quale gli Stati che lo desiderano hanno la facoltà di dichiarare la procedura arbitrare o giudiziaria obbligatoria tra di loro per ogni genere di divergenza che dovesse sorgere.

La convenzione resta aperta per la firma fino al 1° gennaio 1929. Una nuova conferenza sarà convocata tra il 15 giugno ed il 15 luglio 1928 per deliberare circa l'entrata in vigore della convenzione e circa l'ammissione delle riserve che gli Stati firmatari potrebbero presentare a tutto il 1° febbraio 1928. La convenzione non potrà essere denunciata che trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore. Questo termine sarà ridotto a tre anni a contare dalla data della convenzione (8 novembre 1927), se, trascorsi i tre anni, esiste ancora una delle deroghe consentite dal primo capoversso dell'art. 6 (categoria A). La convenzione può essere sottoposta ad una revisione se un terzo delle Parti contraenti lo chiede.

L'atto finale contiene 5 raccomandazioni o dichiarazioni di natura diversa. La dichiarazione allegata esprime un voto dei paesi viticoli.

La convenzione dell'8 novembre 1927 costituisce un primo passo verso l'attuazione pratica delle raccomandazioni votate dalla Conferenza internazionale del maggio scorso. Essa non è certamente perfetta e le concessioni che dovettero essere accordate a certi Stati affievoliscono un po' la sua portata pratica. Essa costituisce, non di meno, un passo in avanti verso una lenta, graduale e progressiva soppressione degli ostacoli che intralciano il commercio internazionale.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Una Commissione consultiva permanente internazionale per i lavoratori intellettuali. — L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, pur essendo stata creata per la protezione dei lavoratori salariati o in ogni caso dei lavoratori legati ai padroni a mezzo di contratti di lavoro o d'impiego comportanti una remunerazione ed una certa subordinazione, non si è disinteressata delle condizioni di lavoro dei lavoratori intellettuali. Sarebbe stato ingiusto privare del beneficio dell'azione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro i « Lavoratori dello spirito » la cui indipendenza è spesso oggidi sinonimo di inferiorità di trattamento.

Il problema però non si pone nel campo morale e sociale dell'Organizzazione bensì nel campo giuridico: si tratta di sapere, cioè, se l'Organizzazione Permanente del Lavoro ha la competenza ed in fatto i mezzi d'intervenire a favore di tutte le categorie di lavoratori intellettuali e per tutte le questioni che ad essi si riferiscono. Certo, la Parte XIII del Trattato di Versailles, i processi verbali della Commissione internazionale per la legislazione del lavoro, la costituzione che si è data alla Conferenza Internazionale del Lavoro ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, tutto sembra provare come l'Organizzazione Permanente sia stata creata per la protezione dei lavoratori salariati ed organizzati. Può darsi che i limiti di competenza fissati dal Trattato non permettano all'Ufficio Internazionale del Lavoro di trattare le questioni di lavoro concernenti i lavoratori indipendenti; ma il complesso ed agile organismo che è oggi la Società delle Nazioni non sarà esso capace di dare i mezzi per discutere tali questioni allo scopo di giungere all'adozione di convenzioni internazionali?

Intanto, fin dal 1921 l'Assemblea della Società delle Nazioni creò la *Commissione di cooperazione internazionale dei lavoratori intellettuali*, e la III Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra, 1921) rinviò al Consiglio d'Amministrazione la risoluzione Godart (1) concernente la nomina di una Commissione

(1) La risoluzione Godart dice:

La terza Conferenza Internazionale del Lavoro; considerando con simpatia gli sforzi d'organizzazione compiuti già da tempo dai lavoratori intellettuali (inventori, tecnici del commercio e dell'industria, giuristi, uomini di scienza, giornalisti, scrittori, artisti, professori, ecc.);

ritenendo che è suo dovere aiutare quelli che ottengono i mezzi per la loro esistenza dai lavori dello spirito o dalle opere del pensiero, ad ottenere condizioni di vita migliori ed assicurare così pieno sviluppo al lavoro intellettuale grazie al quale l'umanità si eleva e progredisce;

invita il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro a studiare le modalità per creare una Commissione del Lavoro intellettuale composta di rappresentanti delle organizzazioni nazionali di lavoratori intellettuali.

incaricata di occuparsi dei lavoratori intellettuali. In tale circostanza il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro attirò l'attenzione del Segretario generale della Società delle Nazioni sulla difficoltà che vi sarebbe di separare le questioni relative alla cooperazione intellettuale, in materia internazionale, dai problemi relativi alla situazione economica dei lavoratori intellettuali e, poichè la creazione di due Commissioni avrebbe potuto risolversi in un dop-pione inutile e dannoso, prospettò la possibilità di fare collaborare l'Ufficio all'opera della Commissione creata dalla Società delle Nazioni. E l'Ufficio vi ha collaborato e vi collabora a mezzo dei suoi rappresentanti fin dalla sua prima Sessione (Ginevra, 1-5 agosto 1922), e l'intesa tra la Commissione, l'Istituto di cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e l'Ufficio Internazionale del Lavoro è divenuta sempre più stretta e fattiva, ciascun ente pur specificando sempre più la propria competenza.

La Commissione e l'Istituto, infatti, trattano già tutta una serie di questioni che concernono la situazione economica o sociale di determinati lavoratori intellettuali, come per esempio i diritti d'autore e la proprietà scientifica. Il regolamento interno dell'Istituto, poi, all'articolo 24 fissa che la Sezione giuridica « s'occupa della protezione dei diritti dei lavoratori intellettuali, escluso ciò che riguarda il contratto di lavoro propriamente detto che resta competenza dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ».

Intanto, in questi ultimi anni, mentre il movimento d'organizzazione dei lavoratori intellettuali si accentuava, pur seguendo da lontano quello degli altri lavoratori salariati, per la nozione stessa del lavoro intellettuale, diverse organizzazioni di questi lavoratori hanno domandato con insistenza all'Ufficio Internazionale del Lavoro di studiare le questioni relative alle condizioni di lavoro e di esistenza dei loro aderenti in vista dell'adozione di eventuali progetti di convenzione o di raccomandazione e di dare inoltre un posto ai loro rappresentanti nelle delegazioni nazionali alla Conferenza Internazionale del Lavoro. Ora, se il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio ha consentito che il Direttore facesse inchieste sul regime di lavoro e la condizione sociale di alcune categorie di lavoratori intellettuali — non meno degni d'interesse degli operai manuali o impiegati —, detto Consiglio ha sempre esitato e si è anche rifiutato di dare ai Governi il consiglio d'inviare alla Conferenza, a titolo di delegati o di consiglieri tecnici, i rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori intellettuali. Tale attitudine risultante dalla posizione presa su questo problema dai delegati padronali ed operai in seno al Consiglio d'Amministrazione è stata diversamente commentata. La voce più accreditata era che non si volessero creare precedenti che potrebbero, in avvenire, essere invocati da altri gruppi d'interessi, come anche si diceva che tale contegno avesse la sua ragion d'essere nel fatto che la maggior parte delle questioni che la

Conferenza Internazionale del Lavoro discute interessano molto indirettamente i lavoratori intellettuali.

Il seguito degli avvenimenti ha provato però che in seno al Consiglio, l'idea di studiare in collaborazione degli interessati le questioni del lavoro relative a certe categorie d'intellettuali, non incontrava opposizione alcuna. Alla XXXIV^a Sessione del Consiglio d'Amministrazione (Ginevra, gennaio 1927) i rappresentanti dei gruppi governativo, padronale ed operaio hanno tenuto a precisare che l'Ufficio Internazionale del Lavoro aveva diritto, in principio, di includere nel campo della sua attività lo studio delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori intellettuali (1). Tuttavia, il Consiglio, tenendo conto di alcune raccomandazioni fatte dal Direttore dell'Istituto di cooperazione intellettuale alla vigilia stessa della Sessione, e per accondiscendere al desiderio di alcuni dei suoi membri che desideravano avere informazioni precise sulla questione, decise di rinviare la discussione definitiva alla sua XXXV^a Sessione (aprile 1927). A questa Sessione, il delegato governativo italiano, S. E. De Michelis, presentò una risoluzione concernente la costituzione presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro di una *Commissione consultiva permanente del lavoro intellettuale*. La risoluzione De Michelis sostenuta dal gruppo operaio fu approvata dal Consiglio. Ed il Consiglio, come in altri casi analoghi, ha tenuto ad essere rappresentato in questa Commissione da tre dei suoi membri (uno per gruppo); inoltre, al fine di evitare doppioni o contrasti con la Commissione di cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni, e per questa

(1) All'VIII Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra, 1926) il Primo Delegato del Governo italiano, S. E. De Michelis, in sede di discussione del Rapporto del Direttore, trattò, tra gli altri argomenti, della rappresentanza dei lavoratori intellettuali nel seno della istituzione ginevrina. Le parole con cui S. E. De Michelis dimostrò allora l'urgenza del problema e la necessità di assicurare in maniera organica tale rappresentanza, per la difesa degli interessi economici della classe, suscitò vivi consensi nell'Assemblea ginevrina, e di poi fervide adesioni e nuove discussioni tra le comunanze dei lavoratori intellettuali nei vari Paesi.

E fu sempre il Delegato italiano che ufficialmente pose la questione davanti al Consiglio d'Amministrazione indirizzando al Presidente di esso Consiglio la seguente lettera:

All'VIII Conferenza Internazionale del Lavoro ebbi l'onore di mettere in rilievo la importanza che l'Organizzazione permanente del Lavoro dovrebbe attribuire ai legittimi voti dei lavoratori intellettuali, che in seno all'Ufficio Internazionale del Lavoro da tempo chiedono di far sentire la voce dei loro interessi e dei loro bisogni dal punto di vista economico e sociale.

Da quando la questione fu posta la prima volta, per cura di Justin Godart nella Conferenza del 1921, il moto di organamento e di rivendicazione dei lavoro intellettuale ha molto progredito dando origine a due formazioni assai importanti. Da una parte si costituì in seno alla Società delle Nazioni una Commissione di cooperazione intellettuale per secondare e soddisfare le sollecitudini professionali della classe, massime quelle riguardanti l'ordinamento tecnico del lavoro intellettuale (altrezzatura, metodi, ecc.). Dall'altra le federazioni nazionali si adunarono costituendo la Confederazione Internazionale dei Lavoratori intellettuali, uno dei cui scopi è di provvedere al miglioramento delle condizioni materiali, morali e sociali dei lavoratori predetti.

Per conseguenza oggi il problema della rappresentanza di questi interessi in seno alla Organizzazione Internazionale del Lavoro si pone con maggiore imperiosità. Oggi siamo di fronte ad un moto vasto e sempre crescente, inquadrato in un'organizzazione internazionale libera che esamina tutte le questioni relative alla difesa degli interessi professionali della classe. L'attenzione del mondo operaio, come quella dei poteri pubblici e della pubblica opi-

con l'Istituto di cooperazione intellettuale che siede a Parigi, ha invitato detta Commissione a designare due dei suoi membri per studiare assieme con i suoi delegati il futuro organismo da creare. Il Consiglio era pure propenso di chiamare a far parte della Commissione qualche rappresentante qualificato dei lavoratori intellettuali; però, riconoscendo quanto fosse difficile e delicato scegliere tra le organizzazioni internazionali e nazionali, già molto numerose, ma diversamente costituite e di carattere diverso, decise di raccomandare ai cinque delegati designati dai suoi gruppi e dalla Commissione di cooperazione intellettuale, di riunirsi, senza più attendere, e di presentargli proposte concernenti la composizione della Commissione ed il suo primo programma di studio.

La riunione di Bruxelles

Le cinque persone designate dal Consiglio e dalla Commissione in parola si sono riunite il 19 dicembre 1927 al Palais des Académies di Bruxelles.

Rappresentavano il Consiglio d'Amministrazione S. E. De Michelis (Italia) per il gruppo governativo, il sig. Lambert-Ribot (Francia) per il gruppo padronale; il sig. Oudegeest (Paesi Bassi) per il gruppo operaio. La Commissione internazionale di cooperazione intellettuale era rappresentata dall'on. Destrée, ex ministro delle Scienze ed Arti del Belgio, e dal prof. Einstein, professore di fisica alle Università di Berlino e di Leyda. Assistevano pure, tra

nione, non può non consentire vivamente agli sforzi di organamento e di cooperazione internazionale di un ceto di lavoratori che ha senza alcun dubbio grandi meriti e grande importanza sociale, e che, per molti riguardi, ha solidarietà di interessi e quindi di difesa con le altre classi lavoratrici.

In Italia la congreganza dei lavoratori intellettuali progredisce ogni giorno più ed ha un posto cospicuo nell'ordinamento corporativo dello Stato.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro segue con diligenza e con intelligenza gli stadii del movimento organizzativo dei lavoratori intellettuali e si è già data cura di indagare e studiare particolari problemi di difesa professionale ch'esso mette innanzi. Il materiale informativo raccolto e la competenza acquistata dall'Ufficio in tale materia costituiscono una ottima base per un'opera organica di attiva difesa in favore di questa categoria di lavoratori. Si tratta di mandare avanti quest'opera con mezzi intesi ad attuare pienamente e permanentemente gli interessi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro insieme ai voti replicati della classe.

La Confederazione Internazionale dei Lavoratori intellettuali comprende bene che un ostacolo insormontabile le impedisce di essere direttamente rappresentata in seno alla Conferenza e al Consiglio. Non sembra, d'altra parte, rispondente al fine che si vuole conseguire l'esplicite proposto dalla Confederazione anzidetta ed accettato dalla Direzione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, cioè la semplice designazione fatta dai Governi, in occasione delle Conferenze Internazionali del Lavoro, di vari consiglieri tecnici scelti nelle associazioni nazionali.

È questa la questione potrebbe esser meglio risolta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro creando nel suo seno un organismo permanente per la difesa degli interessi economici e sociali dei lavoratori intellettuali, consimile all'organismo che la Società delle Nazioni ha creato presso di sé per la difesa dei loro interessi giuridici e tecnici.

Per queste ragioni mi pregio proporre che il Consiglio d'Amministrazione esamini prossimamente l'opportunità di costituire presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro una Commissione permanente del Lavoro intellettuale che, sull'esempio dell'istituzione formata presso la Società delle Nazioni, studi i problemi economici e sociali attinenti ai lavoratori intellettuali.

gli altri, alla riunione l'on. Albert Thomas, Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e l'ing. Marchesi, membro supplente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio stesso.

Questo piccolo Comitato, che ha tenuto tre sedute ed ha lavorato sotto la Presidenza del delegato governativo italiano, S. E. De Michelis, ha svolto opera forse più importante di ben altre assemblee numerose e rumorose. Un suo laconico comunicato ha fatto conoscere il risultato delle sue deliberazioni che saranno esaminate alla prossima Sessione del Consiglio d'Amministrazione (Ginevra, febbraio 1928).

Il Comitato ha deciso all'unanimità di proporre al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro la costituzione della *Commissione consultiva permanente dei lavoratori intellettuali* così composta:

1°) Un Consiglio direttivo di cinque membri permanenti di cui tre rappresentanti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e due la Commissione Internazionale di Cooperazione della Società delle Nazioni;

2°) I rappresentanti delle organizzazioni internazionali e nazionali più importanti dei lavoratori intellettuali la cui lista sarà tenuta a giorno dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Tuttavia, per il periodo 1928-29 faranno parte della suddetta Commissione:

tre membri della Confederazione Internazionale dei lavoratori intellettuali;

un membro della Federazione Internazionale dei giornalisti;

un membro delle organizzazioni italiane intellettuali;

un membro delle organizzazioni tedesche intellettuali;

un membro degli intellettuali dei paesi non europei;

un membro dell'organizzazione dei padroni.

Inoltre, quando la Commissione dovrà trattare questioni speciali, essa potrà aggregarsi degli esperti.

L'ordine del giorno dei prossimi lavori della Commissione consultiva dei lavoratori intellettuali contiene le seguenti questioni:

a) Cessazione del servizio dei giornalisti in caso di cambiamento di orientamento del giornale;

b) Reimpiego per gl'ingegneri e tecnici che lasciano un servizio;

c) Collocamento degli artisti di teatro;

d) Problema degli inventori salariati.

In merito alla questione della disoccupazione degli intellettuali - problema quanto mai vasto e per il quale si prevede difficile un'azione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro - il Comitato è stato d'accordo che detta questione sarà, in un primo momento, oggetto di un rapporto che verrà preparato in collaborazione con l'Istituto di cooperazione intellettuale, e che sarà presentato ai membri della Commissione entro l'anno 1928.

La XXXVIII Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro avrà luogo a Ginevra il 1° febbraio 1928. Le questioni poste all'ordine del giorno sono:

- 1°) Approvazione dei processi verbali della XXXVII Sessione;
- 2°) Rapporto del Direttore;
- 3°) Ordine del giorno della Conferenza del 1929;
- 4°) Relazioni dell'Ufficio con gli organi economici della Società delle Nazioni;
- 5°) Proposta del presidente dell'Istituto internazionale di agricoltura concernente la collaborazione dell'Ufficio ai lavori della Commissione di cooperazione internazionale per l'agricoltura;
- 6°) Organizzazione e programma odierno del servizio dei profughi;
- 7°) Procedura da seguire in merito alle proposte per l'eventuale revisione delle convenzioni;
- 8°) Domanda della Conferenza internazionale delle Associazioni dei mutilati di guerra ed ex-combattenti concernente la convocazione di una Conferenza di mutilati;
- 9°) Elezione del presidente e di due assessori del Comitato consultivo del lavoro dell'Alta Slesia;
- 10°) Rapporto della Commissione del regolamento;
- 11°) Rapporto del Sotto-comitato di sicurezza;
- 12°) Rapporto della Commissione consultiva dei lavoratori intellettuali;
- 13°) Rapporto del Comitato del bilancio;
- 14°) Data e luogo della prossima Sessione.

Misure ufficiali prese dagli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in merito alle decisioni della Conferenza Internazionale del Lavoro.

GERMANIA. — *Convenzione concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto* (Washington 1919).

Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha informato l'Ufficio Internazionale del Lavoro che il Segretario stesso ha registrato in data 31 ottobre 1927 la ratifica, da parte del Governo tedesco, della Convenzione suddetta.

BELGIO — Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha registrato, in data 3 ottobre 1927, la ratifica da parte del Governo belga dei seguenti progetti di convenzione:

Progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali (Ginevra 1925).

Progetto di convenzione concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro (Ginevra, 1925).

Progetto di convenzione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro (Ginevra, 1925).

Progetto di convenzione concernente il contratto d'arruolamento della gente di mare (Ginevra, 1926).

Progetto di convenzione sul rimpatrio della gente di mare (Ginevra, 1926).

INDIA. — Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha registrato, in data 30 settembre 1927, la ratifica da parte del Governo dell'India dei seguenti progetti di convenzioni:

Progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali (Ginevra, 1925).

Progetto di convenzione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro (Ginevra, 1925).

NORVEGIA. — Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha registrato, in data 7 ottobre 1927, la ratifica da parte del Governo norvegese dei seguenti progetti di convenzione:

Progetto di convenzione che stabilisce l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo (Genova, 1920).

Progetto di convenzione concernente l'età minima di ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti (Ginevra, 1921).

REGNO DEI SERBI CROATI E SLOVENI. — Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha registrato, in data 1° aprile 1927, la ratifica da parte del Governo del Regno dei Serbi Croati e Sloveni dei seguenti progetti di convenzione:

Progetto di convenzione sulla disoccupazione (Washington, 1919).

Progetto di convenzione concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto (Washington 1919).

Progetto di convenzione concernente il lavoro notturno delle donne (Washington, 1919).

Progetto di convenzione che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli nei lavori industriali (Washington, 1919).

Progetto di convenzione concernente il lavoro notturno dei giovani impiegati nell'industria (Washington, 1919).

Progetto di convenzione che stabilisce l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo (Genova, 1920).

Progetto di convenzione concernente l'applicazione del riposo settimanale nelle industrie (Ginevra, 1921).

Progetto di convenzione concernente l'età minima di ammissione al lavoro dei giovani come carbonai o fuochisti (Ginevra, 1921).

Progetto di convenzione concernente la visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani occupati a bordo delle navi (Ginevra, 1921).

Progetto di convenzione concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro (Ginevra, 1925).

Progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali (Ginevra, 1925).

Progetto di convenzione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro (Ginevra, 1925).